


| dinamici insieme



Elezione del Consiglio di fondazione

Compacta Fondazione collettiva LPP

Valido dal 1° gennaio 2021

Indice

Art. 1	Informazioni generali	4
Art. 2	Composizione, eleggibilità e mandato del Consiglio di fondazione	4
Art. 3	Diritto di voto e organo elettorale	4
Art. 4	Elezione	4
Art. 5	Procedura di elezione	4
Art. 6	Elezione del presidente e del vicepresidente	6
Art. 7	Entrata in vigore	6

Art. 1 Informazioni generali

Il presente Regolamento, emanato dal Consiglio di fondazione, disciplina il diritto di voto e la procedura per l'elezione del Consiglio di fondazione.

Art. 2 Composizione, eleggibilità e mandato del Consiglio di fondazione

La composizione e il mandato sono disciplinati nell'Atto di fondazione.

Sono eleggibili in qualità di rappresentanti dei datori di lavoro i datori di lavoro o i rispettivi rappresentanti nelle commissioni di previdenza oppure delegati eletti dalla Commissione di previdenza. Sono eleggibili in qualità di rappresentanti dei dipendenti i membri della Commissione di previdenza che rappresentano i dipendenti e che non esercitano alcuna funzione direttiva nell'azienda. È ammessa la rielezione.

Art. 3 Diritto di voto e organo elettorale

Hanno diritto di voto le commissioni di previdenza. I rappresentanti dei datori di lavoro delle commissioni di previdenza eleggono i rappresentanti dei datori di lavoro del Consiglio di fondazione, i rappresentanti dei dipendenti delle commissioni di previdenza i rappresentanti dei dipendenti del Consiglio di fondazione. L'organo elettorale è composto dalla totalità delle commissioni di previdenza.

Art. 4 Elezione

L'elezione si svolge al termine di un mandato. Si tiene un'elezione suppletiva quando un membro del Consiglio di fondazione lascia la carica durante il mandato e nessun membro supplente subentra nel mandato del membro uscente.

Art. 5 Procedura di elezione

1. Procedura di elezione ordinaria
 - a. Ogni Commissione di previdenza viene invitata a presentare candidature tra le proprie fila per il Consiglio di fondazione entro 30 giorni dalla data di spedizione (timbro postale) della convocazione elettorale. A tal fine deve utilizzare esclusivamente l'apposito modulo.
 - b. Le candidature pervenute vengono verificate dal punto di vista dei requisiti di eleggibilità ai sensi del presente Regolamento e dell'Atto di fondazione. Le candidature inviate in ritardo oppure i moduli compilati in modo incompleto o non corretto non saranno considerati.
 - c. Se il numero di candidati coincide con il numero di seggi da occupare, tali candidati si intendono eletti. L'esito dell'elezione viene registrato in un verbale del Consiglio di fondazione. In questo caso non si applicano le lettere da e. a j.
 - d. Se il numero di candidati è inferiore al numero di seggi da occupare, il Consiglio di fondazione è tenuto a cercare un numero di candidati sufficiente a occupare tutti i seggi.
 - e. Se il numero di candidati supera il numero di seggi da occupare, viene redatta una scheda elettorale con i rappresentanti dei datori di lavoro candidati e un'altra scheda con i dipendenti candidati.
 - f. Le schede elettorali vengono recapitate alle commissioni di previdenza per l'elezione dei rappresentanti dei datori di lavoro e dei dipendenti. I rappresentanti dei datori di lavoro delle commissioni di previdenza eleggono insieme i rappresentanti dei datori di lavoro del Consiglio di fondazione. I rappresentanti dei dipendenti delle commissioni di previdenza eleggono insieme i rappresentanti dei dipendenti del Consiglio di fondazione.

- g. Il voto delle commissioni di previdenza viene espresso per lettera. Il termine è pari a 30 giorni dalla data di spedizione (timbro postale) delle schede elettorali.
- h. Viene verificata la validità delle liste pervenute. Sono valide unicamente le liste elettorali originali correttamente compilate. Non sono valide:
- Schede elettorali compilate in modo illeggibile
 - Schede elettorali con iscrizioni a mano non necessarie per l'elezione
 - Schede elettorali sulle quali sono stati espressi voti per un numero di candidati superiore a quello necessario per occupare i seggi disponibili
 - Schede elettorali che non pervengono alla Fondazione entro il termine prestabilito
 - Schede elettorali contenenti nomi di persone non candidate all'elezione
- i. Vengono eletti i rappresentanti dei datori di lavoro e i rappresentanti dei dipendenti candidatisi che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità dei voti, si procede all'estrazione a sorte. I candidati non eletti fungono da membri supplenti.
- j. L'esito dell'elezione viene comunicato alle commissioni di previdenza per iscritto. La Commissione di previdenza può presentare ricorso entro 30 giorni dalla comunicazione dell'esito. Il ricorso deve essere presentato contro singoli rappresentanti dei datori di lavoro e dei dipendenti eletti con la procedura di elezione ordinaria. Una Commissione di previdenza può presentare più ricorsi. Il ricorso motivato deve essere presentato per iscritto a mezzo posta e deve essere indirizzato alla Direzione generale.
- k. Se vengono presentati ricorsi contro singoli rappresentanti dei datori di lavoro e dei dipendenti eletti con la procedura di elezione ordinaria ai sensi della lettera j e se le casse di previdenza che hanno presentato i ricorsi rappresentano più del 20 % degli

assicurati della Fondazione, il Consiglio di fondazione è tenuto a svolgere la procedura di elezione straordinaria per i posti vacanti in questione.

L'esito dell'elezione viene registrato in un verbale e comunicato alle commissioni di previdenza per iscritto.

2. Procedura di elezione straordinaria

- a. Sono eleggibili tutti i candidati di cui all'art. 2. Sono esclusi i candidati che sono già stati eletti nella procedura ordinaria e contro la cui elezione non è stato presentato un ricorso che ha determinato la procedura di elezione straordinaria ai sensi dell'art. 5, punto 1 cpv. j.
- b. Tutte le commissioni di previdenza possono esprimere almeno un voto. Casse di previdenza con più di 10 assicurati attivi al 1° gennaio dell'anno in cui si svolge l'elezione possono esprimere 3 voti, quelle con più di 50 assicurati 6 voti e quelle con più di 100 assicurati 15 voti. Vengono eletti i rappresentanti dei datori di lavoro e dei dipendenti che hanno ricevuto il maggior numero di voti espressi.

3. Proposta di elezione del Consiglio di fondazione

Il Consiglio di fondazione in carica può presentare alle commissioni di previdenza una proposta di elezione. La proposta di elezione viene comunicata alle commissioni di previdenza per iscritto e queste vengono invitate a nominare altri candidati entro 30 giorni dalla data di invio della convocazione elettorale.

Se le commissioni di previdenza non presentano nessun'altra proposta di elezione oppure richiedono espressamente per iscritto la procedura di elezione di cui all'art. 5 punto 1, i candidati proposti dal Consiglio di fondazione in carica valgono come membri eletti.

4. Procedura di elezione in caso di uscita di un membro del Consiglio di fondazione durante il mandato

In caso di uscita di un membro del Consiglio di fondazione durante il mandato, subentra nella carica il membro supplente che ha ottenuto il maggior numero di voti.

A tal proposito deve continuare a essere garantita la parità. L'entrata in carica viene comunicata alle commissioni di previdenza.

Se nessun membro supplente attuale assume la carica del membro uscente, si svolge un'elezione suppletiva. Si applica per analogia la procedura di cui all'art. 5 punto 2. L'elezione suppletiva si deve svolgere entro tre mesi dall'uscita di un membro. Se un membro esce dal Consiglio di fondazione sei mesi prima della cessazione del mandato ufficiale e nessun membro supplente può subentrare nel mandato del membro uscente, il Consiglio di fondazione decide in merito all'occupazione del posto vacante.

Art. 6 Elezione del presidente e del vicepresidente

Il presidente e il vicepresidente vengono eletti dal Consiglio di fondazione tra le proprie fila. Il Consiglio di fondazione presta attenzione affinché la presidenza venga assunta alternativamente da rappresentanti dei datori di lavoro e dei dipendenti.

Art. 7 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021 e sostituisce il Regolamento di organizzazione del 1° novembre 2018. Il Consiglio di fondazione può modificare il Regolamento per l'elezione del Consiglio di fondazione in qualsiasi momento. I regolamenti modificati devono essere presentati all'autorità di vigilanza. Per l'interpretazione del presente Regolamento fa stato il testo tedesco.

Aarau, 5 novembre 2020

Il Consiglio di fondazione

